



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

Prot. 1-2877

17 MAG 2016

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

E, p.c.

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Ufficio Legislativo

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Loro Sedi.

**OGGETTO: A.S. 119 – Nuove disposizioni in materia di aree protette. Trasmissione Relazione
Tecnica positivamente verificata.**

Con riferimento all'Atto Senato in oggetto indicato, si trasmette, per il seguito di competenza, la relazione tecnica, richiesta dalla Commissione Bilancio, predisposta dal Ministero dell'Ambiente, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a condizione che al testo siano apportate indicate modifiche.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0005148 A-4.20.12.2
del 17/05/2016



14043869

IL CAPO UFFICIO

10767



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO VII

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze

16 MAG. 2016

Prot. n.

1-2836

16 MAG. 2016

Roma,

Prot. n. 42297/2016
Entrata prot. n. 41995/2016
Allegati: 1
Riferimento a nota n.

e.p.c.

All'Ufficio legislativo
Economia
Sede

All'Ufficio del
coordinamento legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO: A.S. 119 - Nuove disposizioni in materia di aree protette - Relazione tecnica.

È pervenuta, per le valutazioni di competenza, la versione aggiornata della relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al riguardo, si restituisce la predetta relazione tecnica positivamente verificata a condizione che il dettato normativo venga modificato e integrato come segue:

Art. 1: aggiungere alla fine dell'articolo il seguente periodo: *"Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."*

Art. 6: si richiede l'inserimento del seguente periodo dopo il comma 2-ter: *"2-quater. Le attività di cui ai commi 2-bis e 2-ter devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."*

Art. 11: aggiungere al comma 3 il seguente periodo: *"Ai componenti del consiglio non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese ed al funzionamento del consiglio si*

dN


provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

Art. 13: *il comma 13, recante clausola d'invarianza finanziaria, deve essere riformulato nel seguente modo: "All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."*

Art. 20: *riformulare il comma 2 nel seguente modo: "È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il comitato nazionale per le aree protette. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese ed al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."*

Si segnala infine che all'articolo 10, comma 7, occorre sostituire le parole: *"in un apposito fondo presso ISPRA"* con le seguenti: *"dall'ente parco ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA"*.

Il Ragioniere Generale dello Stato



RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

L'articolo interviene sulla classificazione delle aree naturali protette. In particolare, nei commi 5-ter, 5-quater e 5-quinques è previsto l'inserimento delle aree marine protette in alcuni parchi nazionali, nonché viene precisata la procedura per la riclassificazione delle aree marine protette e l'iter istitutivo di riserve marine in specifici ambiti.

Per tali disposizioni è stata inserita apposita clausola di invarianza finanziaria in forza della quale non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro, si tratta di norme a carattere ordinamentale e organizzativo che prevedono attività che potranno essere realizzate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2

La disposizione amplia le linee fondamentali del programma triennale per le aree naturali protette, nonché specifica la durata e la modalità di approvazione del programma medesimo; la disposizione non presenta profili finanziari.

Articolo 3

La legge n. 221/2015 ha previsto per i comuni delle isole minori il pagamento di un contributo di 2,50 euro, destinato ad interventi di raccolta e smaltimento rifiuti, recupero e salvaguardia ambientale nonché in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità.

La previsione in esame è espressamente indirizzata ai comuni delle isole minori in cui sono presenti aree protette che possono prevedere un contributo massimo di 2 euro destinato a interventi per la tutela ambientale, il controllo della sicurezza territoriale, il potenziamento dei servizi igienico sanitari e il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistica.

Ciò premesso, la norma in esame, in presenza di un'area protetta, rimette ai comuni (enti gestori delle aree marine protette) la valutazione dell'applicazione dell'ulteriore contributo riconoscendo la specificità di ambiti territoriali caratterizzati da importanti e delicate valenze ambientali tutelate dalla legge.

Pertanto, tale contributo va ad aggiungersi al contributo da sbarco novellato dalla legge n. 221/2015.

Articolo 4

La norma interviene sulla disciplina di istituzione delle aree naturali protette nazionali; avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5

La norma disciplina la governance degli enti parco.

In particolare, il comma 1, lettera a), capoverso 7 riguarda la possibilità per il presidente del parco, se lavoratore dipendente, di assentarsi con permessi, anche retribuiti. Gli oneri necessari sono a carico del bilancio dell'ente parco, e rientrano nelle risorse finanziarie ordinarie attribuite dallo stato agli enti parco nazionali.

Per quanto concerne la figura del Presidente del parco, il comma 1, lettera a), capoverso 8, prevede che l'indennità prevista riguarda solo ed esclusivamente il Presidente ed è a carattere onnicomprensivo, a carico del bilancio dell'Ente Parco; non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio MATIM.

Con riferimento al rilievo sul numero dei componenti di cui al comma 1, let. a), capoverso 8 bis, si evidenzia quanto chiarito dal Consiglio di Stato con il parere n. 2156/12 del 9 maggio 2012 sul riordino degli enti parco. In particolare, in tale parere viene chiarito che, seppur la riorganizzazione della complessa realtà degli enti pubblici risulta necessaria per il contenimento della spesa pubblica, si deve tenere conto della natura peculiare di ciascuna di esse. In tal senso, l'art. 22, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 dispone che si proceda al riordino degli organi collegiali di enti e organismi strumentali tenendo conto «della specificità dei rispettivi ordinamenti».

Nello specifico, deve essere considerato che gli enti parco sono organismi decisamente peculiari. Si tratta, senza dubbio, di enti pubblici nazionali, i quali tuttavia sono chiamati a svolgere una attività indubbiamente caratterizzata da una "forte incidenza" su funzioni e compiti costituzionalmente attribuiti agli enti territoriali. Da ciò la conseguenza secondo la quale la sua organizzazione debba necessariamente essere caratterizzata – pena la illegittimità costituzionale delle relative previsioni legislative – dal rispetto del principio di leale collaborazione. Il Consiglio direttivo, peraltro, deve essere in grado di fornire adeguata rappresentanza anche ad altri interessi e istituzioni che hanno competenze significative sul punto; da ciò deriva l'articolata composizione del Consiglio direttivo prevista dall'art. 5, comma 8 bis del disegno di legge.

Con riferimento al comma 1, let. c) concernente la designazione del direttore, deve essere notato innanzi tutto che in essa è prevista una procedura di selezione pubblica. In particolare, nella disposizione in esame si prevede che il direttore viene nominato secondo procedure selettive di evidenza pubblica attraverso bandi, precisando altresì che ciò deve avvenire in coerenza con la normativa per la dirigenza per la pubblica amministrazione. Al riguardo si noti che la disciplina vigente consiste anch'essa in una procedura, qualificata dal Consiglio di Stato nel parere n. 1944/2015, «selezione» pubblica, da svolgersi per titoli, in vista dell'accesso all'albo. La riforma, pur prevedendo l'abolizione dell'albo, sottopone ad analoga selezione pubblica gli interessati.

Articolo 6

La disposizione interviene sul regolamento del parco, sul piano per il parco, sugli strumenti di attuazione delle iniziative volte a favorire la promozione economica e sociale delle comunità eventualmente residenti all'interno del parco e sulla pianificazione e regolamentazione delle aree contigue.

La norma non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 7

La norma interviene sulla disciplina del nulla osta dell'ente parco a cui è sottoposto il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del parco; avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8

La disposizione interviene sulla disciplina degli acquisti, delle espropriazioni e degli acquisti effettuati dall'ente parco. La norma non comporta aggravii per la finanza pubblica in quanto l'ente parco provvede ad istituire un apposito capitolo nel proprio bilancio all'uopo destinato.

Articolo 9

Per quanto concerne i commi da 1-bis a 1-otties, si tratta di contributi ulteriori rispetto ai canoni di concessione già previsti a legislazione vigente, i quali fungono unicamente quale parametro di riferimento per il calcolo dei contributi ora previsti nei citati commi del disegno di legge. Pertanto, in ragione del loro carattere aggiuntivo, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma solamente effetti sugli operatori economici del settore.

Con specifico riferimento ai proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica di cui al comma 1-decies, gli stessi rappresentano entrate destinate direttamente all'ente parco, senza passare per il bilancio statale attraverso la procedura di versamento e riassegnazione, pertanto la disposizione è neutrale rispetto al bilancio dello stato.

Con riferimento al comma 1-undecies, a normativa vigente, già esiste la possibilità di concessione per fini istituzionali dei beni in parola all'Ente di gestione dell'area protetta, la titolarità dei beni demaniali statali ricadenti nell'area protetta non può essere trasferita agli enti gestori dovendo permanere in capo allo Stato.

Articolo 10

La norma disciplina gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue. In particolare, si prevede che una quota del 2% del ricavato dalla vendita dei capi abbattuti o catturati in operazioni di controllo della fauna selvatica sia versato in un fondo per ISPRA. Trattandosi di norma ordinamentale non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11

La disposizione concerne l'istituzione dei parchi geologici nazionali. La norma non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il parco geologico nazionale viene gestito da un ente parco; inoltre, per i membri del consiglio non sono previste indennità né emolumenti.

Articolo 12

La disposizione interviene sull'istituzione delle aree protette marine e delle riserve marine. Avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, l'istruttoria tecnica sarà svolta dagli uffici della Direzione generale della protezione e della natura e del mare con il supporto tecnico-scientifico di ISPRA, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13

L'articolo riguarda, in generale, la gestione delle aree marine protette. Al comma 13 si prevede espressamente che dalle sue previsioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14

La disposizione disciplina l'introduzione del programma triennale delle aree marine protette.

In particolare, il comma 6 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione al mare sono riscossi e gestiti dagli enti gestori.

Il decreto istitutivo delle aree marine protette ne individua la perimetrazione e le attività non consentite, prevedendo espliciti divieti. In detto decreto, inoltre, è usualmente contenuta una disposizione concernente le sanzioni, in cui si prevede che per la violazione delle disposizioni dello stesso decreto e del regolamento di disciplina si applica la normativa vigente. Le prescrizioni di disciplina delle attività consentite sono contenute nel regolamento nel quale

sono stabilite le zone sottoposte a differente regime di tutela e, appunto, le attività consentite in ognuna di esse, anche in deroga ai divieti previsti dal decreto istitutivo.

La citata previsione del comma 6, concernenti i proventi derivanti dalle sanzioni comminate per la violazione dei menzionati precetti posti dal decreto istitutivo e dal regolamento, si limita ad esplicitare, in forma più analitica, quanto già previsto dal vigente art. 16, comma 1, lett. h), della legge n. 394 del 1991, ai sensi del quale costituiscono entrate dell'ente parco anche "i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari". Risulta infatti del tutto evidente che le disposizioni di divieto reperibili nei decreti istitutivi delle aree marine protette, in quanto contenute in atti di rango sub legislativo, sono norme regolamentari. Pertanto, la formulazione del vigente art. 16, comma 1, lett. h), sopra citato, già ad oggi comprende sia il riferimento alle norme contenute nell'atto qualificato come "regolamento", che quello alle norme contenute nel "decreto istitutivo".

Quanto appena osservato, del resto, è inequivocabilmente confermato dalla prassi fin qui costantemente seguita. Già ad oggi e sin dal momento della loro istituzione, infatti, in tutte le aree marine protette i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione delle previsioni contenute nei decreti istitutivi e nei regolamenti sono senz'altro incamerati dal soggetto gestore dell'area protetta.

La previsione dunque non comporta nessuna minore entrata per il bilancio statale.

Il comma 11 concerne la dotazione di personale delle riserve marine e delle aree marine protette prevedendo che i relativi oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Pertanto, tali oneri saranno modulati sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

Il comma 12 amplia la possibilità di coprire i costi del personale con i fondi ministeriali, possibilità oggi preclusa dall'art. 8 della Legge 179/2002. In ogni caso, le risorse ministeriali saranno rese disponibili compatibilmente alle dotazioni di bilancio previste.

Articolo 15

La disposizione interviene sulla vigilanza e sulla sorveglianza delle aree naturali protette. La norma non presenta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16

La norma prevede i principi fondamentali per la disciplina delle aree protette regionali. Avendo carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 17

La disposizione interviene sull'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale. In particolare, viene ad essere razionalizzata la composizione dell'organo deputato ai compiti di revisione dei conti, portandolo da collegiale a monocratico, senza inficiarne l'azione di controllo. Avendo la norma carattere ordinamentale, non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 18

La norma disciplina, in generale, i poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta. La norma non presenta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 19

La norma disciplina il trattamento sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni. La norma non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 20

La disposizione disciplina la relazione che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento sulle attività svolte dagli Enti parco. Al comma 2 è, altresì, prevista l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Comitato nazionale per le aree protette senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, non sono previste né indennità, né gettoni di presenza né rimborsi spese per i componenti.

Articolo 21

La norma disciplina in generale le aree marine di reperimento. Avendo carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Stato in data 16 maggio 2016.

16 MAG 2016

Il Segretario
[Firma]

Si verifica positivamente la relazione tecnica a condizione che al testo siano apportate le seguenti modifiche:

Art. 1: aggiungere alla fine dell'articolo il seguente periodo: "Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Art. 6: si richiede l'inserimento del seguente periodo dopo il comma 2-ter: "2-quater. Le attività di cui ai commi 2-bis e 2-ter devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Art. 11: aggiungere al comma 3 il seguente periodo: "Ai componenti del consiglio non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese ed al funzionamento del consiglio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

Art. 13: il comma 13, recante clausola d'invarianza finanziaria, deve essere riformulato nel seguente modo: "All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Art. 20: riformulare il comma 2 nel seguente modo: "È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il comitato nazionale per le aree protette. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese ed al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."